



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

1850

19 APR. 1991

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Registro

OGGETTO

Approvazione regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore di persone o enti.-

L'anno millenovecento novantuno, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 10,00 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla (1) prima convocazione (2) straordinaria di oggi partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Miglietta Valter		a	Caretto Pasquale		a
Moscara Paolino	p		Carducci Raffaele B.		a
Rampino Alfredo Antonio	p		Monte Fernando A.		a
Perrone Antonio	p		De Masi Salvatore		a
Taurino Giuseppe Maria	p		Metrangolo Romeo R.		a
Renna Mario	p		De Lorentiis Pasquale		a
Rampino Luigi Salvatore	p		Rampino Salvatore		a
Miglietta Angiolino	p		Valzano Cosimo	p	
De Toma Giovanni	p		Grassi Vincenzo	p	
Renna Angelo Antonio	p		De Masi Salvatore		a
Solazzo Antonio	p		Monte Angelo		
Casalino Antonio	p		Caccetta Nicola	p	
Leganza Francesco	p		Caccetta Francesco Antonio	p	
Taurino Luigi		a	Agrimi Rosario	p	
Caretto Giuseppe Marino	p		Capodieci Mario Crescenzo	p	
De Toma Giovanni	p		De Toma Giovanni		a
			Colelli Guido		a

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Antonio Casalino - Sindaco - Assiste il Segretario dott. Umberto Giannichele - Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è (3) pubblica

I sottoscritti esprimono parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142.-

Il Responsabile del servizio

Il Segretario anche per il Ragioniere assente

11-1-10-10-10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 che prevede, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o le attribuzioni di vantaggi economici, la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi;

Visto il regolamento all'uopo predisposto, che determina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore di persone o enti, composto di n. 30 articoli;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142;

Dopo ampia discussione che registra l'intervento di diversi consiglieri e l'approvazione articolo per articolo mediante votazione a scrutinio palese e l'integrazione e modifica degli artt. 9 - 13 - 23 - 24, viene posta ai voti la proposta di approvazione globale del regolamento con il seguente risultato:

Presenti n. 18, votanti n. 17, Astenuto 1 (Agrimi), voti favorevoli n.17, espressi per alzata di mano:


DELIBERA

di approvare nel testo allegato formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore di persone o enti", che si compone di n. 30 articoli.

Su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli 17 ed 1 astenuto (Agrimi) su 18 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 8.6.1990 n.142.-

Per l'impegno della spesa si attesta
la relativa copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 55, comma 5 della legge
8.6.1990 n. 142.-

Il Responsabile del servizio finanziario



Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a favore di persone o enti.-

Titolo I°

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, i criteri e la modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici, enti privati.

Ai fini del presente regolamento:

- per sovvenzione si intende l'erogazione finanziaria continuativa posta a carico del bilancio comunale, a favore di società, istituti, enti, in modo che l'ente sovvenzionato sia posto in condizioni di funzionare normalmente, integrando il proprio bilancio. Essa per essere tale, non deve avere il carattere dell'obbligatorietà, cioè non deve essere conseguenza di legge, di un regolamento o di un contratto bilaterale, ma deve rientrare nella libera determinazione del Comune che la accorda per spirito di liberalità, per consentire alla società, istituto od ente di raggiungere le finalità che deve perseguire.
- per contributo si intende l'erogazione, avente i caratteri della complementarietà e della straordinarietà, a favore di società, istituti, enti.
- per sussidio ed ausilio finanziario si intendono le erogazioni continuative o straordinarie di tipo assistenziale, per garantire alle persone o ai gruppi il superamento di difficoltà materiali della vita.
- per vantaggio economico di qualsiasi genere si intende, in senso residuale, ogni altro intervento finanziario, economico o per prestazione di servizi da parte del comune a favore di terzi, non compreso nelle eccezioni precedenti.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

Sotto il profilo del contenuto gli interventi finanziari o i servizi da erogare a carico del bilancio comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire finalità sociali, si distinguono in:

a) Sovvenzioni:

- a favore di enti, istituti, aziende soggette per legge a vigilanza da parte del Comune. Costituisce vigilanza qualsiasi forma di controllo, ivi compresa la sorveglianza che comporti una ingerenza del Comune nell'attività del controllato, derivante da qualsiasi fonte legislativa o anche convenzionale.
- a favore di società, imprese, enti, istituti, non aventi scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse. Tali sovvenzioni possono essere concesse ai soggetti sopra specificati solo se esercitano attività che coinvolgono l'intera cittadinanza ed abbiano quale requisito essenziale il carattere della finalità sociale.

b) Contributi:

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano per statuto, la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del Comune.
- A favore di enti e associazioni pubbliche e private e di comitati promotori occasionali che organizzano convegni, riunioni, mostre e rassegne che attengano a finalità ricomprese tra quelle elencate punto precedente.

c) Sussidi assistenziali:

- a favore di cittadini singoli, a gruppi e comunità che versino in condizione di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- A favore di quei cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico-finanziari finalizzati.

d) Vantaggi economici:

- a favore degli anziani per mensa e soggiorni climatici;
- a favore di minori per concorso spesa acquisto libri di testo, soggiorni climatici, borse di studio.
- a favore dei non abbienti per concorso nella spesa per acquisto medicinali.

Art. 3 - Soggetti attivi

I soggetti giuridici, persone, enti pubblici o privati, legittimati a rivolgere istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio comunale, secondo la tipologia indicata nel precedente articolo, sono:

- a) Gli enti, istituti, aziende soggette per legge a vigilanza da parte del Comune.
- b) Gli enti, istituti, società e imprese non aventi scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.
- c) Gli enti, istituzioni, associazioni, comitati, o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto, la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del Comune.
- d) Gli enti e associazioni pubbliche o private e i promotori occasionali, che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne e ogni altra manifestazione che attenga alle finalità ricomprese tra quelle elencate nel precedente punto c).
- e) I singoli cittadini, o gruppi e comunità, che versino in condizioni di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- f) I singoli cittadini, o gruppi, appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis, di benefici economico-finanziari finalizzati.

- g) I singoli cittadini, o gruppi e comunità, appartenenti alle categorie indicate nella lett.d) del precedente art. 2 che risultino destinatari dei vantaggi economici previsti nel presente regolamento.

TITOLO II

Sovvenzioni e contributi

Art. 4 - Domande

Le sovvenzioni e contributi sono concessi in favore dei soggetti indicati nelle lettere a),b),c),e d) del precedente art. 2-

A parità di condizioni sono privilegiate le attività continuative o ricorrenti.

Sono esclusi dalle sovvenzioni e contributi: i partiti politici e le OO.SS.-.

Gli interessati dovranno produrre, in competente bollo, regolare istanza diretta al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- copia dello statuto dell'ente o associazione richiedente;
- relazione sulla attività svolta o da svolgere;
- motivo della richiesta di sovvenzione o contributo;
- bilancio;
- indicazione del delegato a riscuotere il contributo completo di generalità e codice fiscale.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non è costituito con atto notarile dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che si tratta di ente o associazione etc. costituiti di fatto, nonché copia del regolamento o altro atto da cui si evinca l'attività o il complesso di attività esercitate.

Nel caso in cui la richiesta di contributo sia avanzata per una specifica manifestazione, deve essere allegato il bilancio presuntivo della manifestazione o dell'iniziativa con la dimostrazione della copertura di almeno il 50% della spesa. Dopo l'eventuale concessione e prima dell'erogazione, deve essere presentata la relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata dalla documentazione attinente le spese effettivamente sostenute e la dichiarazione da parte del legale rappresentante o del delegato in cui si attesta la eventuale erogazione di contributi da parte di altri enti pubblici.

Le istanze, vanno presentate; entro il mese di aprile per le attività estive ed entro il mese di ottobre per quelle invernali. Tali indicazioni non sono vincolanti nei confronti delle manifestazioni occasionali anche se ricorrenti.

Art. 5 - Tipologia interventi

L'intervento del Comune può caratterizzarsi per:

- sovvenzioni e contributi in denaro;
- interventi organizzativi;
- patrocinio;

Le sovvenzioni e i contributi sono erogati esclusivamente in denaro ed escludono qualsiasi altro tipo di partecipazione da parte del Comune.

Gli interventi organizzativi si distinguono per l'esclusione di interventi in denaro. Tale ipotesi ricorre quando è chiesto l'intervento del Comune per la prestazione di attrezzature, supporto logistico, fornitura di manifesti.

Il patrocinio è concesso a richiesta e per attività e manifestazioni di rilevante interesse. L'intervento si distingue per la concessione della dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TREPZZI". In tal caso il Comune potrà fornire, manifesti, inviti, mezzi, materiali, etc. e assumere a carico del bilancio una parte delle spese.

In caso di attività organizzate da promotori occasionali, l'intervento del Comune in base all'entità della manifestazione può limitarsi alla concessione di coppe, trofei, etc.-

Degli interventi organizzativi possono beneficiare le OO.SS. nonchè soggetti aventi scopo di lucro, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Istruttoria

Il responsabile del procedimento valuterà ai fini istruttori con parere espresso per iscritto l'ammissibilità e il verificarsi delle condizioni previste dal presente regolamento. Dovrà, inoltre, procedere alla verifica della completezza della documentazione prodotta e, ove occorra, curare la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e provvedere alla richiesta di integrazione documentaria.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria per ogni tipo di intervento è individuata: ^{caso} settore amministrativo per le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3;

- Settore Servizi Sociali - uffici pubblica istruzione e cultura e Settore Polizia e Annona - ufficio annona e commercio, secondo le rispettive competenze per i contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3.-

Le pratiche dovranno essere istruite e sottoposte al vaglio della Giunta entro il mese di novembre per le attività invernali ed entro il mese di maggio per quelle estive.

L'istruttoria delle istanze deve essere completata improrogabilmente entro il giorno 27 Novembre e 27 maggio e in pari date consegnate alla Segreteria Generale. Fino alla data di consegna è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto al settore e, in caso di assenza o vacanza, altro impiegato degli uffici - indicati nel precedente comma 2, designato dalla G.C.

L'unità organizzativa competente e il nominativo del funzionario e dell'impiegato responsabili del procedimento sono comunicati, o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta scritta, a chiunque ne abbia interesse.

Competente ad adottare il provvedimento finale di concessione o di reiezione è la Giunta Comunale.

Per le attività o manifestazioni occasionali, tali pratiche dovranno essere istruite e sottoposte alla G.C. entro 15 giorni dal ricevimento. L'accoglimento dell'istanza va comunicato entro 3 giorni dalla data del provvedimento. Il diniego va comunicato entro 10 giorni con le relative motivazioni.

Art. 7

Organizzazione e gestione diretta

La Giunta Comunale resta facultata ad organizzare di propria iniziativa attività e manifestazioni di rilevante interesse nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio ed eventuali successivi incrementi. Responsabili della istruttoria e di ogni adempimento organizzativo e gestionale e del risultato restano i funzionari e gli impiegati indicati nel precedente comma 2 del precedente art. 6-

TITOLO III

Sussidi e ausili assistenziali

Art. 8

Tipologie

I sussidi e ausili assistenziali, in favore dei richiedenti, sono concessi per le seguenti tipologie:

- a) sostentamento del nucleo familiare;
- b) contributi in favore dei disoccupati;
- c) contributi in favore dei conduttori di fabbricati in locazione;
- d) contributi per acquisti attrezzature sanitarie non mutuabili o la cui contribuzione non copra per intero il costo;
- e) contributi per trasporto in luogo di cura;
- f) contributi per eventi straordinari e di carattere eccezionali;
- g) contributi per trasporto presso Centri Riabilitativi, per i soggetti portatori di Handicaps fuori dal territorio comunale.

Art. 9

Condizioni per l'ammissione

Gli interventi sono subordinati alle disponibilità esistenti in bilancio.

Può essere ammesso agli interventi assistenziali chi è titolare di un reddito non superiore a lire ~~sette~~ milioni, a qualunque titolo percepito.

Se l'interessato convive con altre persone, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare o di convivenza ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 2 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari o conviventi con l'interessato. In presenza di soggetti in situazione di invalidità permanente nei limiti previsti dalla legge per l'inserimento nelle rispettive liste speciali, tale limite viene elevato di ulteriori lire due milioni per ogni soggetto con tali caratteristiche.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 2 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, con esclusione dell'assegno di accompagnamento. Il possesso o meno di tali redditi deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione fiscale i redditi del nucleo familiare o di convivenza vanno comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso di diminuzione dei redditi risultanti dell'ultima dichiarazione fiscale, spetta al richiedente comprovare con gli

strumenti più idonei la situazione reddituale al momento della presentazione della domanda.

In ogni caso va allegata alla istanza dichiarazione sostitutiva attestante che la situazione reddituale non ha subito cambiamenti rispetto all'ultima dichiarazione presentata o all'ultimo certificato mod. 101 o 201.

In presenza di redditi derivanti in tutto o in parte da lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coldiretti, professionisti ecc.) i limiti di cui al comma 2 sono ridotti al venticinque per cento.

Al fine della corretta valutazione da parte dei responsabili del procedimento secondo quanto previsto dal precedente art. 6, il richiedente dovrà indicare sulla domanda l'eventuale proprietà sua o di appartenenti al nucleo familiare della casa di abitazione o di altri beni immobili con le relative dimensioni ed il possesso di automobili od altri mezzi di locomozione con la loro cilindrata e l'anno di immatricolazione.

Per i casi eccezionali conseguenti ad eventi dannosi che producono uno squilibrio economico notevole per il nucleo familiare o di convivenza è data facoltà alla Giunta Comunale di prescindere dai limiti di reddito di cui al comma 2, su conformr parere della competente commissione consiliare che deve essere espresso entro tre giorni dalla data della domanda.

In difetto, la Giunta Comunale ha facoltà di decidere in merito.

Ogni due anni, con delibera della Giunta Comunale sentita la commissione consiliare competente, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 2 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Centrale di Statistica, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel biennio precedente.

Art. 10

Sussidi per minori

I sussidi di cui al presente articolo sono riferiti alle seguenti categorie:

- a) sussidi in favore delle famiglie per i figli minori a carico che versano in disagiate condizioni economiche;
- b) sussidi ausili per attività e problematiche comunque connesse ai minori;
- c) sussidi alle famiglie allo scopo di evitare l'istituzionalizzazione dei minori;
- d) sussidi a famiglie per minori orfani, illegittimi o esposti all'abbandono e figli minori di genitori separati.

I sussidi sono concessi a domanda e possono essere determinati sia annualmente che periodicamente o occasionalmente e l'ammontare può essere fissato e referibile a giorno o a mese.

La Giunta Comunale, all'inizio di ogni anno, delibera la corresponsione di un sussidio fisso mensile per vedove, ragazze madri, separate che abbiano i requisiti per l'ammissione al sussidio di cui al presente articolo. Nel corso dell'anno tale deliberazione può essere integrata da eventuali altri casi aventi diritto.

La perdita dei requisiti di ammissibilità comporta la decadenza automatica del diritto al sussidio.

I sussidi e gli ausili di cui al presente articolo sono stabiliti oltre che in relazione alla situazione reddituale anche in rapporto al numero dei minori presenti nel nucleo familiare.

Il reddito di ammissibilità è determinato dal precedente art. 9.-

Rientrano, inoltre, nella categoria ammissibile i minori che a seguito di interventi dell'Autorità Giudiziaria, siano stati dimessi dagli Istituti e reinseriti nella famiglia di origine o in altra famiglia avente i requisiti previsti.

Per i benefici di cui al presente articolo sono equiparati ai minori gli studenti di scuola superiore fino al compimento del 20° anno di età e gli studenti universitari fino al termine del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

Gli interventi in favore dei minori ora attuati dalla Regione e Provincia, allorchè trasferiti al Comune ai sensi dell'art. 9 della legge 8.6.1990 n. 142, sono disciplinati in conformità delle norme contenute nel presente regolamento e delle norme e disposizioni emanate dalla Regione o dalle speciali convenzioni.

Art. 11

Documentazione sussidi per minori

A corredo della domanda di contributo o di sussidio e ausilio finanziario, l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) Situazione di famiglia;
- 2) Certificato di stato vedovile, di separato/a o di divorziato/a, di madre nubile o di padre celibe;
- 3) Copia fotostatica della dichiarazione dei redditi, o in mancanza mod.201 o mod. 101 o dichiarazione sostitutiva attestante l'esenzione con l'indicazione, comunque del reddito percepito, la situazione reddituale deve essere riferita ad ogni componente il nucleo familiare.

Quanto alla dimostrazione e alla determinazione della situazione reddituale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9.-

- 3) Certificazione o attestazione o ricevute etc. in relazione alla condizione per la quale si richiede il sussidio o l'ausilio.
- 4) Ogni altra certificazione o documentazione ritenuta utile dall'interessato al fine di comprovare lo stato di bisogno.

Art. 12

RICOVERI IN ISTITUTO DI ANZIANI E MINORI

I ricoveri in Istituto per anziani e minori è disposto:

- a) dall'Autorità Giudiziaria;
- b) su segnalazione del Consultorio Familiare o di altro soggetto o ente pubblico abilitato;
- c) a domanda;
- d) su segnalazione del servizio sociale.

L'intervento del Comune si articola in:

- 1) assunzione a totale carico della retta di ricovero;
- 2) assunzione a carico di una percentuale della retta di ricovero;

Art. 13

MODALITA' DELL'ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLE RETTE DI RICOVERO

L'assunzione a totale carico del Comune della retta avviene nei confronti del ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria,

- a) per gli anziani privi di familiari tenuti per legge all'assistenza;
- b) per i minori la cui permanenza in famiglia sia di pregiudizio per l'incolumità fisica e per lo sviluppo psichico del soggetto.

La partecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero in percentuale avviene con il verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per i minori

- per il ricovero in Istituto disposto da organi diversi dall'Autorità Giudiziaria o su segnalazione del Consultorio Familiare;
- In relazione al reddito e alla composizione del nucleo familiare la percentuale di copertura a carico del Comune non può comunque essere inferiore al 35%.

b) per gli anziani

- per il ricovero disposto da organi diversi dall'Autorità Giudiziaria o su segnalazione del Consultorio
- per gli anziani che pur provvisti di familiari tenuti all'assistenza, per particolari condizioni fisiche o psichiche non possono essere assistiti nell'ambito del nucleo familiare.

L'intervento del Comune è previsto in relazione all'entità della pensione percepita dall'utente. Dalla retta giornaliera, determinata dagli istituti assistenziali, verrà detratto l'importo delle pensioni in godimento (ad eccezione della quota fissa di £.100.000 mensile che rimarrà all'interessato per piccole spese o esigenze personali). La partecipazione del Comune, in relazione alla fattispecie in esame non può essere superiore al 50% dell'ammontare della retta.

E' comunque escluso l'intervento del Comune in presenza di soggetto che gode di pensione INPS diretta più pensione INPS di reversibilità più assegno di accompagnamento di invalidità civile.

Art. 14

Interventi in favore dei grandi invalidi del lavoro

L'entità dell'intervento in favore dei grandi invalidi del lavoro è limitata alla quota annualmente assegnata dal Ministero dell'Interno.

L'utilizzazione delle somme in favore degli aventi diritto è disposta dalla Giunta Comunale dopo l'accredito del relativo importo dal Ministero, di concerto con gli stessi.

Art. 15

INTERVENTI DI CUI ALL'ART.23 DEL D.P.R. n. 616/77

Sono comprese le attività relative:

- a) assistenza economica in favore di famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) assistenza post-penitenziaria;
- c) interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 20.2.1958 e successive modificazioni.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- situazione di famiglia;
- posizione reddituale del nucleo familiare;
- certificato rilasciato dalla competente autorità attestante la condizione di cui ai punti a), b), c) e d).

I limiti di reddito per l'ammissibilità sono quelli stabiliti dall'art.9.-

Art. 16

Sussidi ed ausili a famiglie di detenuti ed ex detenuti

In favore delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti e dei cittadini sottoposti a misure alternative alla detenzione, possono essere disposti i seguenti interventi:

- 1) sussidio economico;
- 2) ausilio acquisto beni strumentali.

Il sussidio economico, su relazione del servizio sociale, può essere concesso per un periodo massimo di mesi sei così articolato:

- £. 300.000 nel primo mese, £. 200.000 nel secondo mese e £. 100.000 nei mesi successivi. Per accedere a questo intervento dovrà presentare:

- a) domanda al Sindaco;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato di status;
- d) dichiarazione sostitutiva attestante la posizione reddituale.

Non saranno prese in considerazione le domande di quei cittadini che hanno usufruito già del sussidio nell'ultimo biennio anche nel caso di nuova condanna o nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale.

Per i familiari dei detenuti che versano in gravi condizioni di disagio socio-economico, scaduti i sei mesi può essere accordata una proroga solo per i sei mesi successivi. La proroga è subordinata alle concrete disponibilità di bilancio in relazione anche al numero di domande presentate.

La concessione del sussidio, in favore dei familiari, pendente la detenzione impedisce, la erogazione del sussidio all'ex detenuto.

All'ex detenuto può essere accordato un ausilio del 30%, nel limite massimo di £. 3.000.000, della spesa sostenuta per l'acquisto di beni strumentali per l'attuazione di una attività lavorativa liberamente scelta, ^{e regolarmente esercitata} Per accedere a questo contributo l'ex detenuto dovrà presentare:

- a) domanda al Sindaco;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato di status;
- d) fotocopia della fattura di acquisto del bene;
- e) atto notorio attestante la posizione reddituale;
- f) posizione C.C.I.A.A.;

La domanda dovrà essere corredata da una relazione del Servizio Sociale.

L'ausilio per l'acquisto di beni strumentali non può essere riaccordato in favore dello stesso soggetto.

Nelle altre situazioni previste nell'art. 15, non espressamente richiamate nel precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

TITOLO IV

Art. 17

Soggiorno per anziani

I soggiorni assicurano agli anziani la possibilità di godere periodicamente di vacanze in luoghi particolarmente salubri ed idonei con finalità di svago e di nuovi rapporti sociali.

Scopo fondamentale dei soggiorni di vacanza è quello di stimolare la capacità associativa e di confronto con gli altri, di consentire periodi di tranquillità in luoghi diversi della normale dimora, di dare la possibilità di arricchirsi culturalmente, di fornire cure termali adeguate allo stato fisico dell'anziano.

I soggiorni devono, quindi, contribuire ad evitare processi di emarginazione e di isolamento psicologico e devono servire ad attenuare il declino fisico dell'anziano.

Il servizio può essere organizzato in qualunque periodo dell'anno escludendo, ove possibile, i periodi troppo freddi o troppo caldi.

La durata del soggiorno non deve essere inferiore agli otto giorni compresi quelli di viaggio.

Il personale addetto all'accompagnamento degli anziani, è individuato nella impiegata addetta al servizio anziani, nella infermiera generica, ed almeno una assistente sociale.

Detto personale sarà integrato da almeno un animatore ogni 40 partecipanti.

Rientra nel compito dell'accompagnatore assicurarsi che il programma offerto sia realizzato, vigilare sul gruppo lasciando libertà e autonomia a ciascuno, garantire la sua presenza ed il suo intervento in casi di scarsa coesione e di difficoltà; deve, inoltre, tenere costanti rapporti con la direzione dell'albergo.

Il programma, la scelta della località, il sistema di affidamento a ditta idonea del complesso delle prestazioni rivenienti dal programma, è riservata alla Giunta Comunale.

Sarà data la massima pubblicità alle iniziative programmate.

I requisiti per la partecipazione al soggiorno sono:

- età minima 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
- persone sole in stato di solitudine e di abbandono, anche se determinato dalla partecipazione dei familiari al soggiorno;
- in caso di disponibilità di posti, si potrà derogare dai limiti di età;
- autosufficienza fisica e capacità di viaggiare autonomamente.

La quota di contribuzione a carico dei partecipanti anziani è commisurata come segue al reddito pro capite dei richiedenti determinato dalla quota parte di redditi del nucleo familiare o di convivenza in testa a ciascun componente:

- 20% se inferiore a £. 3.575.400;
- 40% del costo pro-capite con reddito tra £. 3.575.400 e £. 6.000.000
- 60% " " " " " " £. 6.000.001 e £. 8.000.000
- 80% " " " " " " £. 8.000.001 e £. 10.000.000
- 100% " " " " " " oltre £. 10.000.000

Resta a carico dei partecipanti non rientranti nei limiti di età sopradetta l'intero costo del viaggio e soggiorno.

La Giunta Comunale si riserva di adeguare proporzionalmente le quote di partecipazione onde garantire la copertura della spesa nei limiti di legge.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, o della documentazione probante, o della riduzione al 25% per redditi in tutto o in parte derivanti da lavoro autonomo e ai fini dell'adeguamento biennale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9.

Per essere ammessi a partecipare al soggiorno-vacanza l'anziano deve produrre istanza allegandovi:

- stato di famiglia;
- certificazione reddituale come specificato nel precedente art. 9;
- certificato medico dal quale dovrà risultare l'autosufficienza fisica e la condizione di poter viaggiare autonomamente (l'Amministrazione si riserva il diritto di eventuali controlli medici);
- ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale della quota di contribuzione spettante che dovrà essere consegnata al settore tre giorni prima della partenza.

Ricevute le richieste saranno formulate apposite graduatorie secondo i seguenti criteri:

- 1) Mancata partecipazione a precedenti soggiorni organizzati dal Comune;
- 2) Reddito individuale così come determinato al precedente comma , partendo da quello più basso;
- 3) Richiedenti più anziani.

Il Comune può organizzare anche soggiorni di cura in località termali. Per la partecipazione si applicano le norme precedenti.

Agli anziani che autonomamente provvedono a soggiorni-vacanza per cure termali in luogo diverso da quello prescelto dal Comune verrà assegnato un concorso spese di importo pari alla differenza tra il costo pro-capite del soggiorno effettuato e la quota di contribuzione che sarebbe stata dovuta, previa presentazione della documentazione sanitaria giustificativa delle cure effettuate, di apposita dichiarazione del medico che indichi la località della cura, e dell'avvenuto pernottamento.

Art. 18

Assistenza domiciliare e mensa agli anziani

L'assistenza domiciliare agli anziani comprende una serie di prestazioni di tipo domestico e sociale, al fine di evitare il loro allontanamento dall'ambiente originario e, quindi, la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.

Gli interventi di erogazione del servizio pasti caldi sono rivolti a persone anziane sole o nuclei familiari che non siano in grado di soddisfare, per mancanza di autosufficienza psico-fisica, le esigenze primarie.

Per i requisiti di ammissione, le quote di contribuzione, la produzione della domanda, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.-

Art. 19

Interventi per il miglioramento della situazione abitativa degli anziani

In favore degli anziani bisognosi, nei limiti delle disponibilità del bilancio, possono essere disposte erogazioni in denaro a titolo di concorso nel pagamento del canone di locazione, con i seguenti criteri:

- | | |
|---|--|
| a) reddito del nucleo familiare inferiore o uguale alla pensione minima dell'INPS | - concorso nella misura dell'80% del canone con un massimo mensile di £. 60.000; |
| b) reddito del nucleo familiare superiore a una e fino all'ammontare di due pensioni minime dell'INPS | - concorso nella misura del 40% del canone con un massimo mensile di £. 50.000; |

Per la determinazione del canone varrà l'esibizione di idonea ricevuta comprovante la somma pagata.

Sempre nei limiti della disponibilità dei fondi per gli interventi socio-assistenziali in favore degli anziani, l'Amministrazione comunale può intervenire con erogazione "una tantum" a titolo di concorso nella spesa per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà di anziani bisognosi ed occupati dagli stessi, previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

I limiti di reddito e le percentuali massime di intervento sono quelle indicate alle lettere a) e b) del primo comma.

Art. 20

Soggiorni per minori

Isoggiorni di vacanza per minori in zone climatiche, hanno la finalità di realizzare momenti educativi e di svago, nonché esperienze di socializzazione tonificanti per la salute psico-fisica dei destinatari.

Il servizio deve essere organizzato in periodi coincidenti con la sospensione delle lezioni o con le vacanze estive.

La durata del soggiorno non deve essere inferiore ai dieci giorni compresi quelli di viaggio. Sarà assicurata la presenza di animatori in numero di almeno uno ogni quindici partecipanti.

La programmazione dei soggiorni è affidata al Settore Servizi Sociali ufficio istruzione e cultura - in base alle direttive dell'amministrazione.

Sono ammessi ai soggiorni di vacanza i minori di ambo i sessi che abbiano compiuto gli anni 6 e non superato gli anni 14 alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Per essere ammessi a partecipare al soggiorno-vacanza i genitori del minore dovranno produrre domanda allegandovi:

- Stato di famiglia;
- Certificazione reddituale come specificato nel precedente art.

- certificazione del medico curante, attestante l'idoneità del minore al tipo di soggiorno prescelto;
- Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale della quota di contribuzione spettante.

Gli orfani di entrambi i genitori, o i minori appartenenti a famiglie il cui reddito non superi l'ammontare della pensione minima dell'INPS, saranno ammessi a partecipare al soggiorno con il pagamento di una quota del 20% della spesa sostenuta dal Comune per ogni partecipante.

Gli altri minori saranno ammessi al soggiorno con il pagamento della quota di partecipazione alla spesa risultante dal prospetto seguente:

NUCLEI FAMILIARI	REDDITI LAV.DIPENDENTE			REDDITI LAV.AUTONOMO		
	sino a	sino a	sino a	sino a	sino a	sino a
2 - 3 persone	12.000.000	15.000.000	18.000.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
4 persone	14.000.000	17.000.000	20.000.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000
5 persone	16.000.000	19.000.000	22.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
6 persone	18.000.000	21.000.000	24.000.000	4.500.000	5.250.000	6.000.000
ogni persona in più	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE	40%	60%	80%	40%	60%	80%

Art. 21

Concorso nella spesa per l'acquisto dei libri di testo per la scuola media inferiore

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono essere concessi contributi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto dei libri di testo alle famiglie degli alunni delle scuole medie inferiori sotto l'osservanza delle condizioni e modalità sotto indicate.

Gli studenti orfani di entrambi i genitori, oppure appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore o pari all'ammontare della pensione minima dell'INPS potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo ufficialmente adottati dalla scuola nella misura dell'80%.

Potranno richiedere il rimborso nelle misure percentuali massime sottoindicate gli appartenenti a nuclei familiari e secondo gli scaglioni di reddito seguenti:

NUCLEI FAMILIARI	REDDITI LAV.DIPENDENTE		REDDITI LAV.AUTONOMO	
	sino a	sino a	sino a	sino a
2 - 3 persone	12.000.000	15.000.000	3.000.000	3.750.000
4 persone	14.000.000	17.000.000	3.500.000	4.250.000
5 persone	16.000.000	19.000.000	4.000.000	4.750.000
6 persone	18.000.000	21.000.000	4.500.000	5.250.000
ogni persona in più	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
% di interventi	60%	40%	60%	40%

Per l'aggiornamento degli scaglioni di reddito si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente art. 9.-

L'ammontare del reddito familiare deve essere comprovato con copia delle dichiarazioni fiscali congiunte a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la mancanza assoluta di altri redditi, anche esenti (interessi, indennità disoccupazione, assegni di invalidità, rendite INAIL, pensioni di guerra ecc.).-

L'elenco dei libri deve essere contestuale alla domanda, a pena di decadenza, e l'acquisto va documentato con fatture o in sostituzione nota di consegna con allegata copia dello scontrino fiscale.

Il termine di presentazione delle domande verrà fissato annualmente con manifesto da pubblicarsi entro il 30 settembre.

Art. 22

Concessione borse di studio

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale istituisce annualmente borse di studio per gli alunni meritevoli della Scuola Media.

Le borse di studio saranno assegnate esclusivamente in base al merito, secondo la classificazione fatta dagli organi scolastici.

Ai fini di cui sopra saranno presi annualmente opportuni accordi con gli organi scolastici, anche per la determinazione della misura dei benefici.

Esenzione ticket

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà formulato a domanda degli interessati, un elenco dei cittadini indigenti che usufruiranno della esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario.

Tale elenco, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare che esprimerà il proprio parere entro dieci giorni.

Avranno diritto di essere inseriti nel suddetto elenco i cittadini componenti nuclei familiari con un reddito sino a £. 3.575.400 così come determinato dal precedente art. 9.

L'istruttore della pratica svolgerà opportune verifiche tendenti ad accertare i requisiti dichiarati, con particolare riferimento al possesso di immobili o di mezzi di locomozione ai fini della dimostrazione del tenore di vita del nucleo familiare.

L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed avverso di esso ogni cittadino potrà produrre motivato ricorso; l'esame dei ricorsi avverrà secondo le modalità previste dall'art. 26 del presente regolamento.

nelle more delle predisposizione dell'elenco di cui al primo comma, ai cittadini aventi diritto sarà assicurato il rimborso totale delle spese per acquisto medicinali sostenute secondo le procedure previste dal successivo art. 24.

In attesa della promulgazione della annunciata legge concernente la materia, la copertura delle spese rivenienti dal presente articolo va contenuta nei limiti delle possibili disponibilità di bilancio.

Art. 24

concorso spese sanitarie

Nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale, può concorrersi alle spese per acquisto medicinali sostenute dai non abbienti.

Il rimborso sarà commisurato come segue in relazione al reddito familiare o di convivenza:

80%	per nuclei con reddito da £.	3.575.401	a £.	8.000.000
60%	" " " "	" "	8.000.001	" " 10.000.000-

Al fine della determinazione dei limiti di reddito o della documentazione probante, o della riduzione al 25% per redditi in tutto o in parte derivanti da lavoro autonomo e dell'adeguamento biennale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9-

Il limite di spesa impegnabile semestralmente non può superare il 50% dello stanziamento di bilancio.

La erogazione in favore degli aventi diritto sarà effettuata mensilmente con delibera della G.C., secondo i criteri di cui ai precedenti comma e, comunque, in misura proporzionale ove lo stanziamento non fosse sufficiente.

La spesa sostenuta dovrà essere comprovata con copia della ricetta medica e con scontrino o ricevuta fiscale.

Le istanze e la relativa documentazione probante devono essere prodotte entro il giorno 10 del mese successivo. La documentazione probante la posizione reddituale allegata alla prima istanza resta valida se esplicitamente confermata nelle istanze successive fino alla scadenza del termine di presentazione della denuncia annuale dei redditi.

La istruttoria è di competenza del settore Servizi Sociali - Ufficio Assistenza e Beneficenza.

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

ART. 25

ISTRUTTORIA - DISPOSIZIONI COMUNI

Tutte le pratiche dovranno essere numerate e accertate attraverso il protocollo generale e istruite entro 15 gg. dal ricevimento.

Il responsabile del procedimento, valuterà ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti e i presupposti necessari ai fini del provvedimento.

Nei casi in cui vi è incompletezza o inesattezza della documentazione prodotta ovvero nei casi in cui tale documentazione deve essere integrata, il termine di cui al 1° comma decorre dalla data di integrazione della documentazione stessa.

Il responsabile del procedimento accerterà d'ufficio, ove possibile, i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotterà ogni misura per il sollecito svolgimento della istruttoria. In particolare potrà ricevere il rilascio di dichiarazione o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete esperendo inoltre accertamenti tecnici e ispezioni e disporre esibizioni documentali.

Nei casi di urgente necessità tali pratiche dovranno essere istruite a vista e sottoposte al vaglio della G.C. nella prima riunione utile. L'urgenza viene determinata con apposita annotazione scritta sulla domanda dal sindaco o dall'Ass. al ramo.

Le pratiche non dichiarate urgenti devono essere sottoposte al vaglio della G.C. entro 30 gg. dalla presentazione. Il mancato accoglimento dell'istanza va comunicato all'interessato con le motivazioni del diniego entro 10 gg. dal provvedimento. Mentre l'accoglimento, va comunicato all'interessato entro 3 gg. dalla data del provvedimento.

ART. 26

RICORSI

Avverso le determinazioni adottate dalla G.C. concernente i provvedimenti di cui al presente regolamento è ammesso ricorso entro 30 gg.

dalla comunicazione, con istanza diretta al sindaco e contenente i motivi del ricorso. Tale ricorso con il parere del responsabile del procedimento e del segr. Comunale, sarà sottoposto al vaglio della G.C. entro 30gg. dal ricevimento, la quale delibererà in merito sentito il parere della competente Commissione Consiliare, entro 10gg. dall'esito della decisione definitiva, il responsabile del procedimento provvederà alla comunicazione al ricorrente.

ART.27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge, regolamenti e istruzioni in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria.

ART.28

PUBBLICITA'

Il presente regolamento verrà affisso all'albo Pretorio del Comune per 15gg. consecutivi. Dell'avvenuta approvazione sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblico manifesto unitamente all'avviso di deposito presso la segreteria comunale per la libera consultazione.

Copia del regolamento verrà, inoltre, trasmessa ai partiti politici, alle OO. SS., e alle associazioni presenti in loco.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della esecutività della delibera approvata.

ART. 30

COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO

Il presente regolamento si compone di n. 30 articoli.